

COMUNE DI SAN POLO DEI CAVALIERI

Provincia di Roma



REGOLAMENTO COMUNALE PER L'AUTORIZZAZIONE DEI PASSI CARRABILI

Approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n. del

INDICE

- Art. 1 Contenuto del Regolamento
- Art. 2 Definizioni
- Art. 3 Autorizzazione alla costruzione
- Art. 4 Uffici comunali competenti
- Art. 5 Formalità del provvedimento di autorizzazione
- Art. 6 Riconoscimento dei passi carrabili
- Art. 7 Diritto di istruttoria e sopralluoghi
- Art. 8 Determinazione della tassa
- Art. 9 Spese segnaletica
- Art. 10 Passo carrabile di accesso a più proprietà
- Art. 11 Passi carrabili a raso e a titolo gratuito
- Art. 12 Chiusura dei passi carrabili
- Art. 13 Deroghe alle chiusure
- Art. 14 Passi carrabili e accessi stradali esistenti
- Art. 15 Passi carrabili temporanei
- Art. 16 Sanzioni e revoca
- Art. 17 Regolarizzazione dei passi carrabili esistenti
- Art. 18 Affrancazione
- Art. 19 Subentro nell'autorizzazione
- Art. 20 Rinuncia al passo carrabile
- Art. 21 Disposizioni transitorie finali
- Art. 22 Entrata in vigore

Articolo 1

Contenuto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina il rilascio dell'autorizzazione di accessi e passi carrabili, lungo le strade comunali, vicinali e all'interno della delimitazione dei centri abitati per le strade Statali e Provinciali, ad integrazione ed esecuzione della normativa in materia prevista dal Codice della Strada e del relativo Regolamento di esecuzione (Decreto Legislativo 30/04/92 n. 285 e D.P.R. 16/12/1992 n. 495).

Articolo 2

Definizioni

1. Per passo carrabile si intende l'accesso sulle strade che consente il transito, anche saltuario, di veicoli.
2. I passi carrabili sono sostanzialmente di due tipi:
 - A)** passi carrabili con opere edilizie permanenti sulla pubblica via, quali tagli nei marciapiedi, scivoli, copertura di fosse, ponticelli ecc.;
 - B)** passi carrabili "a raso" individuati da aperture nella proprietà privata dai quali ci si immette direttamente sulla pubblica proprietà senza che rechino opere edili di cui al punto A).
3. Non sono passi carrabili gli accessi ad aree non aventi per destinazione d'uso lo stazionamento o la circolazione dei veicoli, quali ad esempio negozi e uffici.

Articolo 3

Autorizzazione alla costruzione

1. Sulle strade di proprietà comunale e nei tratti di strade provinciali correnti all'interno dei centri abitati, senza la preventiva autorizzazione del Comune non possono essere costruiti nuovi passi carrabili, né possono essere apportate trasformazioni o variazioni a quelli esistenti.
2. I passi carrabili relativi a nuove costruzioni si intendono automaticamente autorizzati qualora previsti nelle rispettive concessioni edilizie.
3. I passi carrabili già autorizzati ed esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento devono essere regolarizzati in conformità alle nuove prescrizioni.
4. L'autorizzazione di cui al presente articolo è rilasciata nel rispetto delle vigenti normative edilizie ed urbanistiche nonché del Codice della strada e del relativo Regolamento di esecuzione.

Articolo 4

Ufficio comunale competente

1. Competenti alla istruttoria delle domande sono di concerto, per le parti di loro competenza, l'Ufficio Tecnico Comunale e l'Ufficio di Polizia Locale.
2. Competente al rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 3 è il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale dopo aver acquisito i pareri degli organi competenti e, per quanto riguarda le strade non comunali, dopo aver acquisito il parere o il nulla osta dell'Ente proprietario della strada.
3. Le domande dirette a conseguire l'autorizzazione in questione devono essere corredate da adeguata documentazione tecnica.
4. In conformità a quanto stabilito dalla Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 156/E del 27/05/2002, per ottenere il rilascio dell'autorizzazione l'interessato dovrà presentare domanda in carta da bollo al competente ufficio comunale.

Articolo 5

Formalità del provvedimento di autorizzazione

1. Lo schema tipo del provvedimento di autorizzazione di cui al presente Regolamento deve in ogni caso indicare le condizioni e le prescrizioni di carattere tecnico e amministrativo, nonché la durata, che non potrà comunque superare gli anni 29.
2. L'autorizzazione potrà essere revocata o modificata in qualsiasi momento, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale, senza che l'Amministrazione comunale sia tenuta a corrispondere alcun indennizzo.

Articolo 6

Riconoscimento del passo carrabile

1. Per ogni passo carrabile autorizzato il competente ufficio comunale fornirà apposito segnale al momento del rilascio dell'autorizzazione.

2. Il costo del segnale del passo carrabile verrà determinato con provvedimento della Giunta comunale ed è a carico del richiedente.
3. In presenza dell'apposito segnale nella zona antistante il passo carrabile o l'accesso carrabile vige il divieto di sosta, anche, come previsto dal codice della Strada, per l'intestatario dell'autorizzazione.
4. Su qualsiasi tipo d'accesso non è ammessa l'apposizione di cartelli segnaletici che non siano quelli rilasciati dal Comune, in quanto in contrasto con il Codice della Strada e quindi soggetti alla sanzione di cui all'art. 45 comma 1 e 7.

Articolo 7

Diritti di istruttoria e sopralluogo

1. E' istituito il diritto di istruttoria ed eventuale sopralluogo, nella misura successivamente determinata con provvedimento della Giunta comunale, da corrispondersi all'atto di presentazione della richiesta.
2. Nel caso di presentazione di richiesta di parere preventivo per l'ottenimento di passo carrabile, si applica il diritto di istruttoria nella misura del 50%. L'eventuale successiva presentazione della richiesta formale di passo carrabile è comunque soggetta alla corresponsione del diritto di istruttoria nella misura intera.
3. Nel caso di presentazione di richiesta integrativa di dissuasori di sosta è applicato il diritto di istruttoria nella misura del 30%.
4. Nel caso di richiesta di passo carrabile che comporti un intervento edilizio sul suolo comunale dovrà essere versata una somma cauzionale determinata con provvedimento della Giunta comunale che verrà restituita al richiedente al termine dei lavori.

Articolo 8

Determinazione della tassa

1. Il rilascio della concessione del passo carrabile – munito di apposito segnale - è assoggettato al pagamento della relativa tassa TOSAP in conformità al vigente regolamento comunale TOSAP o canone o quant'altro dovuto, secondo le normative vigenti in materia di occupazione del suolo pubblico, e condizionato al pagamento di una tassa d'uso annuale,
2. Per i passi carrabili si applica la tariffa ordinaria nell'ammontare massimo ridotta dell'80%. La tassa è commisurata alla superficie occupata, risultante dall'apertura dell'accesso per la profondità del marciapiede o del manufatto e comunque, convenzionalmente, non meno di un metro lineare.
3. La tassa non è dovuta per gli accessi carrabili a raso; tuttavia il Comune, su espressa richiesta dei proprietari degli accessi, può, previo rilascio di apposito cartello segnaletico, vietare la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi. In tal caso il divieto di sosta nella zona antistante gli stessi ed il posizionamento del relativo segnale sono subordinati alla richiesta di occupazione del suolo pubblico, che altrimenti sarebbe destinato alla sosta dei veicoli, nelle stesse forme e con le medesime modalità individuate per i passi carrabili. Il divieto di utilizzazione di detta zona da parte della collettività non può comunque estendersi oltre la superficie di mq. 10 e non consente alcuna opera né l'esercizio di particolari attività da parte del proprietario dell'accesso. In tal caso la tassa è pari al 30% della tariffa ordinaria prevista per il suolo pubblico ed è commisurata alla superficie occupata, risultante dall'apertura dell'accesso per la profondità di un metro lineare.
4. Il rilascio dell'autorizzazione per passo carrabile con apposizione dell'apposito segnale, comporterà l'automatica iscrizione al ruolo del passo carrabile ai fini tributari.
5. La riscossione della tassa ed il relativo contenzioso sono disciplinati dalle vigenti norme per l'accertamento e riscossione dei tributi locali.

Articolo

Spese segnaletica

1. Tutte le spese per l'eventuale segnaletica orizzontale e verticale che si rendesse necessaria - secondo le prescrizioni del comando di Polizia Locale – sono a carico del richiedente e verranno di volta in volta quantificate al termine dell'istruttoria.
2. A protezione dei passi carrabili sono autorizzati, previa presentazione di richiesta da parte del proprietario corredata da progetto, i dissuasori fisici della sosta su marciapiedi o passaggi pedonali, qualora la larghezza del medesimo consenta il mantenimento dell'accessibilità e del passaggio, anche nel rispetto delle disposizioni vigenti sull'abbattimento delle barriere architettoniche. Il costo delle opere e della relativa manutenzione è a totale carico dell'interessato.

Articolo 10

Passo carrabile di accesso a più proprietà

1. Nel caso che più proprietà immobiliari si servano di un unico passo carrabile, gli oneri saranno dovuti in solido dai rispettivi proprietari, salva ripartizione fra gli utenti in rapporto proporzionale all'utilità che dall'uso del passo riceve ciascuno di essi.

Articolo 11

Passi carrabili a raso e a titolo gratuito

1. I passi carrabili a raso, cioè senza opere edili sulla proprietà pubblica, non sono tenuti agli obblighi di cui all'art. 6, salvo che venga richiesto l'apposito segnale di cui all'art. 8.
2. Nessun passo carrabile potrà essere utilizzato a titolo gratuito, eccezion fatta per gli uffici della Pubblica Amministrazione, gli uffici Giudiziari, le sedi delle Forze di Polizia, nonché le sedi destinate all'esercizio del culto religioso, le associazioni di volontariato, Protezione civile e ai portatori di Handicap motorio.

Articolo 12

Chiusura dei passi carrabili

1. Il cancello di ingresso dovrà aprire esclusivamente verso l'interno della proprietà del richiedente.

Articolo 13

Deroghe alle chiusure

1. Il cancello, o qualsiasi altra opera di chiusura dei passi carrabili di nuova costruzione, dovrà essere posto arretrato rispetto al confine con la proprietà pubblica di almeno ml. 4,50.
2. Per obiettive impossibilità costruttive e/o per gravi limitazioni della godibilità della proprietà privata, potranno essere autorizzate chiusure a distanza inferiore a quella di cui sopra, a condizione che le stesse siano dotate di sistemi di apertura automatica.
3. E' consentito derogare all'arretramento degli accessi e all'utilizzo di sistemi alternativi, nel caso in cui le immissioni laterali avvengano da strade senza uscita o comunque con traffico estremamente limitato per cui le immissioni stesse non possono determinare condizioni di intralcio alla fluidità della circolazione.

Articolo 14

Passi carrabili e accessi stradali esistenti

1. Per i passi carrabili e gli accessi stradali esistenti, autorizzati alla data di approvazione del presente Regolamento, dovrà essere presentata domanda di regolarizzazione secondo tempi e modalità previsti dal codice della strada e dal relativo Regolamento di esecuzione.
2. L'Amministrazione comunale provvederà al rilascio dell'autorizzazione secondo lo schema tipo che verrà predisposto dal competente Ufficio.
3. Salvo in casi eccezionali e per manifeste situazioni di particolare pericolo, saranno prescritte disposizioni di adattamento alle nuove norme.

Articolo

Passi carrabili temporanei

1. Possono essere aperti accessi provvisori, sulle strade urbane, per situazioni di carattere temporaneo (es. cantieri) e sono subordinati al permesso di costruire o ad altro titolo abilitativo. I loro effetti cessano al termine dei lavori di cui al titolo autorizzativo rilasciato dall'Ufficio Tecnico comunale.
2. I passi carrabili provvisori rispettano le norme previste per quelli definitivi e la tassa dovuta non potrà essere inferiore ad una annualità.
3. Il segnale indicativo del passo carrabile è integrato da una scritta aggiuntiva riportante gli estremi e la data di scadenza del titolo autorizzativo.

Articolo

Sanzioni e revoca

1. Qualora non siano state rispettate le prescrizioni previste nei precedenti articoli e nel titolo autorizzativo rilasciato, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione al titolare ed assegna il termine di 60 giorni per provvedere alla regolarizzazione.

2. In caso di mancata regolarizzazione entro il termine indicato, il responsabile del procedimento revoca l'autorizzazione. Si applicano le sanzioni principali ed accessorie di cui all'art. 22, commi 11 e 12, del Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. 285/92 e successive modifiche e integrazioni).

Articolo 17

Regolarizzazione dei passi carrabili esistenti

1. I proprietari di strutture già esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, rispondenti ai requisiti di passo carrabile, così come delineati nel precedente art.3, e non ancora denunciati o autorizzati devono procedere alla regolarizzazione entro 60 (sessanta) sotto il profilo dell'art. 22 del Codice della Strada previa presentazione di apposita domanda indicante il numero di accessi di cui si chiede la regolarizzazione, l'apertura dell'accesso espressa in metri lineari o in metri quadrati, se vi è la presenza di marciapiede o manufatto oppure se l'accesso è a raso o a filo manto stradale nonché la dimostrazione della regolarità delle opere realizzate sotto il profilo urbanistico edilizio.

1. L'autorizzazione sarà rilasciata previo sopralluogo e a seguito di parere favorevole dell'Ufficio Tecnico Comunale.

Articolo 18

Affrancazione

1. La tassa relativa all'occupazione con i passi carrabili tipo **A**) dell'articolo 2, comma 2, può essere definitivamente assolta mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità del tributo. L'affrancazione è in rapporto al manufatto costituente il passo carrabile e, pertanto, non viene meno nell'ipotesi di alienazione dell'immobile. L'esercizio del diritto di affrancazione nel corso dell'anno non esclude dall'imposizione di quanto dovuto per detto anno.

Articolo 19

Subentro nell'autorizzazione

1. Nel caso di trasferimento di proprietà dell'immobile l'acquirente dovrà inoltrare domanda di subentro all'ufficio che ha rilasciato l'autorizzazione all'esposizione del cartello segnaletico.

Articolo 20

Rinuncia al passo carrabile

1. Nel caso in cui si intenda disdire un passo carrabile (esclusi i passi affrancati) già esistente gli interessati dovranno presentare al competente ufficio comunale una rinuncia scritta.

2. In caso di rinuncia a carico dell'utente rimane il pagamento della tassa per l'anno in corso nonché la rimessa in pristino dell'assetto stradale.

3. L'abolizione del passo carrabile è un diritto che il contribuente può esercitare in qualsiasi momento, restando comunque a suo carico il pagamento di quanto indicato al comma 2.

Articolo 21

Disposizioni transitorie finali

1. Per le eventuali richieste presentate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento ed ancora in corso di istruttoria si applicano le disposizioni previgenti, salvo il caso in cui le disposizioni del presente Regolamento risultino essere più favorevoli per il richiedente.

2. La disposizione di cui al comma precedente si applica altresì nel caso di pareri preventivi rilasciati ai sensi dell'art. 5 comma 2, prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento, a condizione che il provvedimento non sia scaduto di validità e che non vi siano variazioni tra il progetto presentato per il parere preventivo ed il progetto presentato successivamente con richiesta formale di passo carrabile.

3. Per quanto riguarda gli aspetti inerenti l'occupazione di suolo pubblico effettuata con passi e accessi carrabili non espressamente disciplinati dal presente regolamento si rinvia al regolamento comunale per l'applicazione della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche.

Articolo 22

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di esecutività della relativa delibera di approvazione.

2. Dalla sua entrata in vigore sono abrogate le norme regolamentari e gli atti aventi natura regolamentare che comunque risultino in contrasto con quanto disposto dal presente Regolamento.